# SENATO DELLA REPUBBLICA

### III LEGISLATURA

(N. 477)

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 1959 (V. Stampato n. **521**)

## presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 aprile 1959

Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale

#### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Gli articoli 571, 572, 573, 574 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 571. (Riparazione degli errori giudiziari). — « Chi è stato assolto, in sede di revisione, per effetto della sentenza della Corte di cassazione o del giudice di rinvio, ha diritto, se per dolo o colpa grave non ha dato o concorso a dare causa all'errore giudiziario, ad una equa riparazione commisurata alla durata dell'eventuale carcerazione o internamento ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.

La riparazione si attua mediante il pagamento di una somma di denaro oppure, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia; l'avente diritto, su sua domanda, può essere accolto, a spese dello Stato, in un istituto a scopo di cura o di educazione ».

Art. 572. (Riparazione in caso di morte del prosciolto). — « Nel caso di morte del condannato, avvenuta prima o nel corso del procedimento di revisione, ovvero dopo la sentenza di annullamento senza rinvio o di assoluzione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge non separato legalmente per sua colpa, ai discendenti ed ascendenti, ai fratelli e sorelle ed affini entro il primo grado, salvo che vi sia stata rinuncia da parte del prosciolto.

A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata, a titolo di riparazione, una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto, la quale dovrà essere ripartita, equitativamente, secondo le conseguenze a ciascuna derivate dall'errore ».

#### LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 573. (Domanda di riparazione pecuniaria). — « La domanda di riparazione è presentata per iscritto nella cancelleria del giudice competente a decidere sopra di essa o in quella della Corte d'appello, del tribunale o del pretore del luogo in cui l'interessato si trova, nel quale caso è trasmessa senza ritardo al giudice competente.

La domanda può essere proposta durante il corso del procedimento di revisione o successivamente; in questo caso essa deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro 18 mesi dalla pronuncia della sentenza di annullamento senza rinvio o al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione.

Le persone indicate nell'articolo precedente possono proporre la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore speciale indicato nell'articolo 564, o giovarsi di quella già proposta. La domanda, se proposta soltanto da alcune di esse, deve contenere la indicazione delle altre.

La domanda è notificata senza ritardo a cura della cancelleria del giudice competente al Ministro del tesoro, il quale può intervenire per la determinazione della misura della riparazione ».

Art. 574. (Procedimento e decisione sulla domanda di riparazione). — « Quando la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio, sulla domanda di riparazione pronuncia la sezione della Corte di cassazione che dichiarò l'annullamento ovvero, se questo è stato dichiarato dalle sezioni unite, la sezione penale designata dal primo presidente.

Quando l'assoluzione è stata dichiarata nel giudizio di rinvio, la competenza a pronunciare sulla predetta domanda spetta al giudice che pronunciò la sentenza di assoluzione.

Il giudice compie anche d'ufficio le indagini che ritiene opportune e quindi trasmette gli atti al pubblico ministero che conclude per iscritto. Le conclusioni del pubblico ministero e gli atti del procedimento sono depositati in cancelleria e dell'avvenuto deposito, a cura del cancelliere, viene data comunicazione alle parti.

Entro il termine di giorni 20, le parti interessate e i loro difensori e il Ministro del tesoro o un suo delegato, hanno facoltà di prendere visione degli atti e dei documenti, di estrarre copia degli stessi e di presentare memorie, istanze e documenti.

Il giudice, a domanda delle parti o dei loro difensori può prorogare, per giusta causa, il termine per una sola volta e comunque per non più di 20 giorni. Nel caso preveduto dall'articolo 572 il giudice invita preliminarmente a partecipare al procedimento gli aventi diritto che non abbiano presentato domanda. Chi, regolarmente invitato, non vi partecipi decade dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento. Scaduto il termine, il giudice delibera in camera di consiglio, sentiti, se del caso, il pubblico ministero, il Ministro del tesoro o un suo delegato e le parti interessate o i loro difensori.

La sentenza, eccetto i casi preveduti dalla prima parte del presente articolo, è soggetta a ricorso per cassazione, da parte del pubblico ministero e degli interessati, anche per il merito.

In tale sede le parti possono produrre nuovi documenti.

Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, può concedere al prosciolto una provvisionale a titolo di alimenti ».

#### Art. 2.

Dopo l'articolo 574 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

Art. 574-bis. (Riparazione dell'errore giudiziario e risarcimento dei danni). — « Nei casi preveduti dal n. 4 dell'articolo 554, la riparazione pecuniaria può essere domandata qualora non sia stato possibile conseguire, in tutto o in parte, il risarcimento dei danni per causa non imputabile all'avente diritto.

Qualora vi sia stato un risarcimento parziale, la riparazione è liquidata in misura non eccedente l'ammontare della somma non recuperata a titolo di risarcimento.

Il termine previsto nel primo capoverso dell'articolo 573 rimane sospeso durante il giudizio per il risarcimento dei danni e l'esecuzione successiva.

Lo Stato che ha corrisposto la riparazione resta surrogato, fino a concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile ».